

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' DA UTILIZZARSI PER AGEVOLARE LA PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI NEL PERIODO ANTECEDENTE DI PRE- CAMPAGNA ELETTORALE

La presente regolamentazione intende individuare alcuni criteri per agevolare l'attività dei partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale, sia durante il periodo dedicato alla campagna elettorale che in quello antecedente, nell'imminenza della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nervesa della Battaglia.

Detti criteri sono volti a garantire ai partiti o raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture, spazi o mezzi comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza.

In questa ottica si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali da utilizzarsi per la propaganda; la tempistica per la presentazione delle relative richieste, o comunicazioni per la prenotazione d'uso, mettendo a disposizione dei soggetti politici una pre-selezione di luoghi pubblici da utilizzarsi nell'ambito delle manifestazioni del periodo elettorale con regole d'accesso trasparenti e condivise.

Il presente documento si propone pertanto come uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, che regola i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale.

DEFINIZIONI

Per “**pre campagna elettorale**” si intende il periodo di tempo prima della campagna elettorale.

Per “**campagna elettorale**” si intende l'arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione.

CRITERI PER IL PERIODO DI PRE CAMPAGNA ELETTORALE

USO DEGLI SPAZI, SALE E STRUTTURE COMUNALI

Le sale e strutture comunali individuate per effettuare riunioni politiche aperte al pubblico sono:

1. **PALESTRINA ANNESSA ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO**
2. **CENTRO DIURNO ANZIANI**
3. **SALA RIUNIONI c/o la PALESTRA COMUNALE DI BAVARIA**
4. **SALA RIUNIONI EX SCUOLE ELEMENTARI IN LOCALITA' BIDASIO**
5. **CASA BUZIOL – LOCALITA' S.CROCE DEL MONTELLO**

Le strutture di cui ai punti 3 e 5 sono affidate in gestione a comitati / associazioni, con i quali dovrà essere concordato l'utilizzo; in considerazione della natura della riunione, non contemplata fra gli usi per i quali è stata concessa la gestione al comitato, è comunque necessaria la preventiva autorizzazione del Comune da richiedersi al servizio Segreteria.

La concessione degli spazi e delle strutture avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e ad un criterio di rotazione nell'uso degli stessi.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Sono individuate alcune aree pubbliche nel centro e nelle frazioni che possono essere richieste e concesse per l'occupazione con gazebi, banchetti per la raccolta di firme, distribuzione di materiale, per contatti personali con i cittadini e quant'altro necessario per la diffusione del messaggio elettorale.

NEL CENTRO:

1. **PIAZZA LA PIAVE**
2. **PIAZZA S. NICOLO'**

NELLE FRAZIONI:

4. **BAVARIA – PIAZZA CENTRALE**
5. **S. CROCE – CENTRO DELAL FRAZIONE**
6. **BIDASIO – SPAZIO PUBBLICO FERMATA AUTOBUS**
7. **SOVILLA – PIAZZA DEL CENTRO DELLA FRAZIONE**

Le domande per l'occupazione del suolo pubblico devono pervenire, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico, all'Ufficio Protocollo esclusivamente a mano.

L'ufficio ricevente la domanda provvede ad apporre subito all'atto del ricevimento (sull'originale per l'ente e su una copia da consegnare all'interessato) i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

Quando l'occupazione venga fatta con gazebo e/o banchetto e limitatamente ad uno spazio entro i 9 mtq, la domanda deve pervenire **almeno 5 giorni prima** della prima data per la quale è richiesta l'occupazione

Quando l'occupazione venga richiesta per svolgere particolari iniziative / eventi / manifestazioni che richiedano un'area superiore ai 9 mtq, la domanda deve pervenire **almeno 10 giorni prima** della prima data per la quale è richiesta l'occupazione.

Le domande, devono indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare; si consiglia di consultare previamente il servizio che rilascia la concessione di occupazione del suolo pubblico al fine di effettuare l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.

I richiedenti possono indicare aree alternative subordinatamente al fatto che quella prescelta sia già stata assegnata

OCCUPAZIONI CON GAZEBI – BANCHETTI (< mtq 9)

L'assegnazione dovrà essere discrezionalmente ed oggettivamente ponderata dall'ufficio segreteria del Comune sulla base delle domande concorrenti, della quantità e ripetitività delle domande medesime, al numero di volte in cui lo stesso soggetto ha già utilizzato la medesima area, il tutto avendo come scopi ispiratori quello di evitare possibili monopoli da parte di singoli soggetti su singole porzioni del suolo pubblico nonché quello di operare a favore di un'equa distribuzione delle postazioni pre-selezionate a favore tutti i soggetti interessati.

Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa area nella stessa fascia oraria si dovranno rispettare, nell'ordine, i seguenti principi:

1. **ordine cronologico di arrivo;**
2. **rotazione**

Pertanto nel caso di domande aventi ad oggetto la stessa area e fascia oraria, la stessa verrà assegnata la prima volta alla domanda pervenuta prima (fa fede la data e l'orario di ricevimento indicato nella domanda dall'ufficio comunale ricevente), la volta successiva, se richiesta da più gruppi e la domanda pervenuta per prima sia del gruppo che ha già fruito dell'area la volta precedente, l'area richiesta verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda.

Per la terza volta si riprenderà il criterio dell'ordine cronologico.

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI, FESTE, COMIZI (> mtq 9) ovvero per spazi e aree non comprese tra quelle espressamente individuate nel presente documento.

La domanda sarà istruita dal responsabile del Servizio Finanziario, sentita la polizia locale, e sottoposta all'esame della Giunta alla prima seduta utile.

Saranno tenute in considerazione per l'assegnazione oltre i criteri previsti in via generale per le occupazioni di superficie superiori a mtq 9, valutazioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, la sicurezza stradale ed il decoro.

Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione (pedana, audio, corrente, transenne ecc.). Non saranno messi a disposizione personale / attrezzature / beni mobili / del Comune.

Per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico si rinvia a quanto previsto nel regolamento comunale sulla tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche”.

MANIFESTI

L'affissione dei manifesti con contenuto elettorale è consentita e disciplinata dalla normativa in materia di pubblicità commerciale ed alla stessa normativa dovrà farsi riferimento.

Non verranno concesse deroghe per l'esposizione di locandine e altro materiale pubblicitario al di fuori degli appositi spazi.

In tale periodo potrebbe pervenire la richiesta di affissione di striscioni o manifesti presso locali privati (ad es. abitazioni o negozi). La relativa autorizzazione verrà concessa fino e non oltre il 30° giorno antecedente la data della votazione.

VOLANTINAGGIO

E' consentita la distribuzione a mano di volantini o il collocamento degli stessi su automezzi in sosta ad eccezione .

E' vietato il lancio di volantini da punti fissi o da veicoli in movimento (art. 22 Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità).

PUBBLICITA' SONORA

Le domande per effettuare pubblicità sonora devono pervenire, durante l'orario di apertura degli

uffici al pubblico, **almeno 5 giorni prima**, all'Ufficio Protocollo esclusivamente a mano e deve essere espressamente indicato il contenuto del messaggio sonoro che verrà divulgato

L'ufficio protocollo provvede ad apporre subito all'atto del ricevimento (sull'originale per l'ente e su una copia da consegnare all'interessato) i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

(art. 24 del regolamento) La pubblicità deve consistere nella diffusione di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità di interesse pubblico. Non può avere altro contenuto.

La pubblicità fonica nel territorio comunale è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

La pubblicità fonica è autorizzata dal Responsabile dell'Area Amministrativa previa valutazione sul contenuto del messaggio e il suo rispetto delle normative in materia di privacy e di ordine pubblico.

Non potrà essere effettuata nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni, o delle caserme.

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

CRITERI PER IL PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE

USO DEGLI SPAZI, SALE E STRUTTURE COMUNALI

Le sale e strutture comunali che vengono messe a disposizione per ospitare manifestazioni ed iniziative di partiti o gruppi politici senza alcun onere per i richiedenti (art. 5 L. 157/99) sono:

1. **PALESTRINA ANNESSA ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO**
2. **CENTRO DIURNO ANZIANI**
3. **SALA RIUNIONI c/o la PALESTRA COMUNALE DI BAVARIA**
4. **SALA RIUNIONI EX SCUOLE ELEMENTARI IN LOCALITA' BIDASIO**
5. **CASA BUZIOL – LOCALITA' S.CROCE DEL MONTELLO**

Per le modalità di utilizzo si dovrà fare riferimento al regolamento o convenzione del soggetto che ha in gestione la struttura richiesta.

La concessione per spazi e strutture avverrà nel rispetto dell'uguaglianza e pertanto in base al principio cronologico e di rotazione e senza oneri per il richiedente.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Le aree individuate per i c.d. "banchetti di propaganda" sono quelle indicate per il periodo pre-campagna elettorale.

L'occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti deve essere fatta solo per la propaganda elettorale o raccolta firme, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, con le stesse modalità e nelle aree stabilite nel periodo di pre campagna elettorale.

L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area concessa; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa. L'addobbo dei gazebo e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

Si applica il regolamento comunale sulla tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche

STRISCIONI

L'affissione di striscioni è vietata nel periodo della campagna elettorale ai sensi dell'art. 1 L. 212/56

VOLANTINAGGIO E PROPAGANDA LUMINOSA

E' consentita la distribuzione a mano di volantini o il collocamento degli stessi su automezzi in sosta dalle ore 7 alle 14,30.

E' tassativamente vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne indicanti i sedi dei partiti (art. 6 L. 212/56).

USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITA' FONICA

In campagna elettorale l'uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e seguire l'annuncio con l'esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 9 alle ore 19.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive (scuole, caserme ecc.).

Per effettuare la pubblicità sonora è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui all'Art. 59, 2° comma del Codice della Strada così come sostituito dall'Art. 49 del DPR n. 610/1996. Le modalità per la richiesta del rilascio dell'autorizzazione sono le stesse del periodo di pre campagna elettorale.

L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso altri comizi o manifestazioni e nelle immediate vicinanze.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI

Le affissioni di manifesti deve avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati ai sensi della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi sono assegnati con delibera di Giunta tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data della votazione. Conseguentemente:

- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati dal Comune (es. nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sui muri, sugli alberi);
- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

Sono vietate le iscrizioni murali o su fondi stradali.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. Si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale e del committente (art. 1 comma 176 della L. 296/2006)

E' consentito addobbare il palco dei comizi e delle manifestazioni con simboli, manifesti e bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell'orario assegnato.

COMIZI

I comizi potranno avvenire nelle stesse aree pubbliche indicate per il periodo di pre- campagna.

La richiesta per l'occupazione del suolo pubblico per effettuare il comizio deve pervenire, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico, all'Ufficio I Protocollo esclusivamente a mano.

L'ufficio ricevente la domanda provvede ad apporre subito all'atto del ricevimento (sull'originale per l'ente e su una copia da consegnare all'interessato) i timbri della data d'arrivo e dell'ora.

La domanda deve pervenire **almeno 5 giorni prima** della data del comizio.

La richiesta deve essere compilata su carta semplice, deve indicare la data e l'orario del comizio; si consiglia di consultare previamente il servizio finanziario del Comune che rilascia l'autorizzazione al fine di effettuare l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.

Premesso che per i comizi elettorali i promotori delle riunioni sono esenti dall'obbligo di comunicazione in questura, si ritiene opportuno che, al fine di evitare situazioni di contrasto tra le forze politiche, tali da turbare anche l'ordine pubblico (es. concomitanza di due comizi di gruppi politici diversi) i promotori prendano contatto con le autorità comunali e locali di pubblica sicurezza (polizia locale) per concordare la data e l'orario del comizio programmato.

In caso di richieste coincidenti per area e per orario, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti: i comizi non potranno durare più di due ore e mezza; l'area verrà assegnata, per l'orario richiesto, alla richiesta pervenuta per prima mentre alla richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l'area per la fascia oraria successiva, salvo diverso accordo che intervenisse tra i rappresentanti dei gruppi.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione) se ci sono più richieste, stante il termine di scadenza (ore 24 del venerdì), il comizio non potrà durare più di un ora.

Art. 9 della L. 212/56 "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

SANZIONI

La violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nella presente direttiva, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 4.04.1956 n. 212** modificata e integrata dalla Legge 24.04.1975 N. 130 dettante Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale.
- **DPR 16.12.1992 n. 495** – Art. 59 disciplinante la pubblicità fonica con altoparlante su automezzo.
- **Legge 10.12.1993 n. 515** Disciplina campagne elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica : all'Art. 15, comma 3, viene disciplinata la rimozione della propaganda abusiva. Vedi anche la Legge Finanziaria 2007 (Legge N. 296/2006) relativamente al ripristino della responsabilità in solido dell'autore materiale e del committente.

All'Art. 19 della stessa 515/93 si obbligano i Comuni a mettere a disposizione dei Partiti, Movimenti e Liste, locali idonei già predisposti per dibattiti e conferenze e su base di uguaglianza tra i diversi soggetti richiedenti.

- **Legge 22.02.2000 n. 28** – Art. 9 disciplinante il divieto di comunicazione istituzionale, da parte dei Comuni, a far data dalla convocazione dei Comizi Elettorali.
- **T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773** per quanto concerne le riunioni

politiche.

- **Legge 24.04.1975 n. 130** (già citata) – Art. 7 per quanto concerne le riunioni politiche in campagna elettorale.

Circ. Min. Interno n. 1943/V in data 8.04.1980 dettante “ Disciplina della Propaganda Elettorale” sostanzialmente immutata da quella lontana data

- **L. n. 157 del 3.6.1999** art. 5
- L. N. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 176.